

# Documento presentato entro 20 giorni

Il documento informatico firmato digitalmente, formato dall'atto costitutivo e dallo statuto deve essere presentato per l'iscrizione al Registro delle imprese dell'ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione da parte dei soci.

L'ufficio del Registro delle imprese effettua i seguenti controlli:

- la conformità del contratto al modello standard approvato dal ministero dello sviluppo economico e redatto secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'art. 1 del decreto 17 febbraio 2016;
- la sottoscrizione effettuata con firma digitale da parte di tutti i sottoscrittori nel caso di società

pluripersonale oppure dell'unico contraente nel caso di società unipersonale;

- il procedimento di sottoscrizione deve essersi concluso con l'apposizione della firma da parte di tutti i soci entro il termine di 10 giorni dall'apposizione della prima delle sottoscrizioni, nel caso di contratto di società plurilaterale;

- la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'articolo 25 del dl 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modificazioni (oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico);

- la validità delle sottoscrizioni

secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, c.c.;

- la competenza territoriale;
  - l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata che sia direttamente riferibile alla società;
  - la liceità, la possibilità e la determinabilità dell'oggetto sociale;
  - l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  - la presentazione contestuale della domanda di iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative;
- In caso di esito positivo delle verifiche sopra richiamate, l'ufficio

procede all'iscrizione provvisoria, entro 10 giorni dalla data di protocollo, nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «start-up costituita a norma dell'art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale». La preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del Registro delle imprese costituisce quindi il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società nella sezione speciale prevista per le startup innovative e gli incubatori certificati.